DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
"*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*"

Nota di lettura delle norme di interesse dei Comuni

Sommario

PREMESSA 2

Art. 1 - Soppressione Equitalia 2

Art. 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale 3

Art. 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione 4

Art. 6 - Definizione agevolata 10

Art. 12 – Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza. 15

PREMESSA

Il decreto legge d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre u.s. insieme alla legge di bilancio. Il d.l fa parte infatti della manovra di bilancio 2017.
Pubblicato in G.U. il 24 ottobre è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed assegnato alle commissioni congiunte bilancio e finanze.
Si riporta di seguito un breve commento degli articoli di maggiore interesse per i Comuni.

Art. 1 - Soppressione Equitalia

*L'articolo dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato "**Agenzia delle entrate-Riscossione" (AdER)** sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.*

***L'AdER subentra**, a titolo universale, **nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia** e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973, n. 602.*

Entro il 1° luglio 2017:

a) l'agenzia delle Entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'INPS;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al MEF;

c) gli organi societari delle società del Gruppo Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge.

Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

- i servizi dovuti e le risorse disponibili;

- le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;

- le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

- la gestione operativa con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione, nonché modalità di comunicazione preventiva volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000).

Le prerogative ed i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui alla norma di riforma del 2005 (art. 3 del dl n. 203), si intendono riferiti, in quanto compatibili, alla nuova agenzia preposta alla riscossione.

Salvo per quanto disposto dall'articolo 2 (facoltà dei Comuni di avvalersi del nuovo soggetto), l'articolo in questione non interviene sulla riscossione delle entrate comunali, né vi fa espresso riferimento.

Art. 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale
(proroga periodo transitorio della riforma della riscossione e servizi ai Comuni in materia di riscossione)

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2017».	*Il primo comma dispone **un'ulteriore proroga del "periodo transitorio" della riforma della riscossione** avviata nel 2005 con il dl n. 203) La proroga consente agli enti locali di continuare ad affidare a precedenti partner privati o a Equitalia la riscossione coattiva delle proprie entrate. Viene a tal fine modificato l'art. 10, co. 2-ter del dl n. 35 del 2013, che letteralmente prevede che allo spirare del termine (ora posto al 31 maggio 2017), Equitalia cesserà "inderogabilmente" di riscuotere le entrate comunali. Questa assoluta esclusione è in realtà già superata da norme successivamente intervenute in base alle quali Equitalia continua a lavorare sulla gestione delle quote già iscritte a ruolo dai Comuni, scongiurandosi così il pericolo di una generalizzata ripresa in carico da parte degli enti locali impositori (legge di stabilità 2015, commi 682 e ss.).*
2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da	*I commi 2 e 3 definiscono poi una **disciplina ordinaria in base**

essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.	***alla quale gli enti locali possono decidere di servirsi del nuovo soggetto nazionale che succederà ad Equitalia**. Il comma 2 indica infatti per il 2017, il termine del 1° giugno, entro il quale gli enti possono deliberare di "continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione" del soggetto preposto alla riscossione nazionale. Inoltre, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possano deliberare analogo affidamento, configurandosi così tale facoltà come in vigore a regime.* *Pertanto, con l'abolizione di Equitalia e la sua sostituzione con il nuovo soggetto "Agenzia delle Entrate-Riscossione", vengono meno le norme di divieto di cui al dl n. 70 del 2011 e di fatto diminuisce la portata della proroga al 31 maggio 2017, il cui effetto principale consisterà nel generalizzato obbligo di procedere ad affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate secondo le norme ordinarie sugli appalti, nel caso che il Comune decida di rivolgersi a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta peraltro di procedure che – è il caso di ricordare – sono state ampiamente adottate da numerosi Comuni in questi anni di "regime transitorio" della riscossione locale.*
Art. 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione	
*L'articolo 4 introduce, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, un nuovo obbligo di **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dalla piattaforma per la certificazione dei crediti (che registra solo le fatture di acquisto senza distinguere se rilevanti o meno ai fini Iva).* *Sembrano tenuti a tale obbligo anche gli enti locali che presentano la dichiarazione Iva (restano ovviamente esclusi solo gli enti che effettuano esclusivamente operazioni nel campo istituzionale).*	
1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « ART. 21. – (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e	*Il comma 1 sostituisce l'art. 21 del dl n. 78 del 2010, che disciplinava il cosiddetto "spesometro" (dal quale i Comuni erano stati esentati in base a provvedimenti annuali dell'Agenzia delle Entrate) e prevede, a decorrere dal 2017, **l'invio trimestrale** di un*

ricevute). – 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.	*nuovo "spesometro" con il quale si comunicano i* ***dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative note di variazione****. L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Il primo invio relativo al primo trimestre 2017 andrà effettuato entro il 31.5.2017; la comunicazione dell'ultimo trimestre è effettuato entro l'ultimo giorno di febbraio.*
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l'aliquota applicata; e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.	*I "dati minimi" da comunicare per ciascun documento, riguardano i soggetti coinvolti (clienti e fornitori), numero e data fattura, base imponibile imposta e aliquota applicata. Eventuali ulteriori dati potranno essere richiesti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà altresì indicare le modalità con cui inviare tali comunicazioni.*
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito	

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ». 2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti: « ART. 21-bis. – (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1. 3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n.	*Il comma 2 introduce gli articoli 21-bis e 21-ter al DL 78/2010.* *L'art. 21-bis prevede, sempre a decorrere dal 2017, anche* ***l'invio telematico trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche IVA****. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate nello stesso provvedimento di cui al precedente articolo 21, comma 2.* *La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esclusi i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.* *In caso di più attività, ciascuna delle quali con determinazione separata dell'imposta, occorre presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.*

190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste. ART. 21-ter. – (Credito d'imposta). – 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000. 2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel	*L'art. 21-ter attribuisce un credito di imposta di 100 euro a favore dei soggetti, in attività nel 2017, che per adempiere alle comunicazioni previste dagli art. 21 e 21-bis necessitano di adeguare le proprie tecnologie, a condizione che nel 2016 abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, può essere utilizzato solo in compensazione orizzontale e a decorrere dal 1° gennaio 2018. Deve inoltre essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.*

quale se ne conclude l'utilizzo. 3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2. »	
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000. ».	*Il comma 3, disciplina le **sanzioni pecuniarie** per l'omessa o errata trasmissione dei dati pari a 25 euro per ogni fattura affetta da errori, fino ad un massimo di 25mila euro, mentre per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione la sanzione varia da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 50mila euro.*
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data: a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica	*Le precedenti disposizioni **decorrono dal 1° gennaio 2017**. A decorrere dalla stessa data e con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 vengono abrogate le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma (contratti di leasing, locazione e noleggio; acquisti intracomunitari), mentre la lettera c) stabilisce che, sempre dal 2017, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere*

29 settembre 1973, n. 605, è soppressa; b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse; c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « nel mese di febbraio, », sono sostituite dalle seguenti: « per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile »; d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) sono abrogati i commi da 1 a 3; 2) al comma 5, le parole: « ai commi da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 ». 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi. 6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i **soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici**.	*presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.* *La lettera d) abroga obblighi specifici di comunicazione per operazioni relative a soggetti operanti in Paesi black list.* *I commi 6 e 7 riguardano le operazioni con distributori automatici e la disciplina dei depositi IVA*

omissis 7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) **le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.** »; …… *omissis*	
Art. 6 - Definizione agevolata	
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.	*L'articolo 6 prevede la **definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo**, con abbattimento delle sanzioni.* *Il comma 1, fa riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, quindi il dispositivo vale anche per le cartelle notificate nel 2016, purché riferite a ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2015. La norma è certamente applicabile ai ruoli riconducibili ad entrate locali.* *I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere: le **sanzioni** incluse in tali carichi, gli **interessi di mora** che scattano dall'iscrizione a ruolo (art.30, co.1, DPR n. 602/1973, determinati con DM, da ultimo pari al 4,13 % annuo), **le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al d.lgs. n. 46 del 1999** (art.27, co.1, riguardanti i crediti previdenziali).* *Pertanto, l'estinzione del debito si realizza, mediante rateazione in massimo quattro rate (entro il 15 marzo 2018), con il pagamento:* *a) delle **somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi** (quindi gli interessi originali e non quelli di mora);* *b) delle **somme dovute all'agente della riscossione**, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, **a titolo di aggio** sulle*

	*somme di cui alla lettera a) e **a titolo di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e per la notifica della cartella.* *Per ciò che riguarda gli enti locali, da un lato, va osservato che la definizione agevolata si applica obbligatoriamente a tutti i ruoli affidati alle aziende del Gruppo Equitalia e, dall'altro, che il riferimento ai "ruoli" costituisce una limitazione alla sola parte della riscossione coattiva locale operata tramite ruolo, dovendosi pertanto escludere la parte operata dai Comuni tramite ingiunzione, direttamente o attraverso gli affidamenti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997.* *Si rileva pertanto una possibile disparità di trattamento tra i contribuenti: un atto di accertamento ICI/IMU per omessa denuncia, non pagato, vedrà ad esempio azzerate le sanzioni nel caso di utilizzo della riscossione coattiva per ruolo, mentre se il Comune ha scelto come modalità di riscossione coattiva l'ingiunzione di pagamento, il beneficio non sarà applicabile. Stessa sorte per i casi di riscossione locale gestita da concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 o dai cosiddetti "concessionari scorporati" a seguito della riforma del 2005, tuttora in esercizio in diversi ambiti provinciali.*
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione,	*Il comma 2 indica la procedura da adottare qualora il contribuente intenda avvalersi della definizione agevolata. In particolare, il debitore dovrà presentare apposita dichiarazione, **entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 22 gennaio 2017)**. La dichiarazione va presentata con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi entro **l'8 novembre 2016**); il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché l'espressa rinunzia agli eventuali*

e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.	*giudizi in corso relativi ai carichi cui si riferisce la definizione agevolata. Si deve osservare che la norma non prevede la compensazione delle spese di giudizio, né l'obbligo per l'agente della riscossione di aderire alla compensazione delle spese, che altrimenti rischiano di restare a carico del debitore rinunciatario (art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, recentemente modificato dalla legge n. 156 del 2015).* *Entro centottanta giorni (e quindi entro* ***il 22 aprile 2017)****, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. L'ultima delle quattro rate previste non può superare il 15 marzo 2018.*
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	*Il comma 4 riguarda i casi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.*
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche,	*Il comma 5 riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione del contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata.*

fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.	*Il comma 6 esclude i pagamenti oggetto di rateazione dalle norme generali di concessione delle dilazioni di pagamento di cui all'art. 19 del DPR n. 602 del 1973.*
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.	*Il comma 7 prevede le **modalità di pagamento** delle somme oggetto di agevolazione: bollettino precompilato da parte dell'agente della riscossione; domiciliazione sul conto corrente del debitore, oppure pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione.*
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito	*Il comma 10 prevede le **esclusioni dalla definizione agevolata.** In particolare, sono escluse:* *a) le risorse comunitarie di cui a diverse decisioni UE e l'IVA riscossa all'importazione;* *b) i recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;* *c) i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti;* *d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;* *e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.*

di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. 11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	*Le sanzioni da Codice della strada, però, non sono escluse dalla definizione agevolata. Il* ***comma 11****, definisce le riduzioni applicabili limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, co. 6, della legge n. 689 del 1981, che qualifica come "interesse" la maggiorazione semestrale del 10% sull'ammontare della sanzione non pagata nei termini.*
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. 13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	*Il comma 12 prevede il discarico automatico dell'agente della riscossione a seguito del pagamento delle somme definite. L'eliminazione delle posizioni creditorie corrispondenti dalle scritture contabili degli enti impositori, avviene sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2018.* *Il comma 13 riguarda infine l'applicabilità, in caso di procedura concorsuale in corso, della disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1. Questo dispositivo sembra comportare che le somme corrisposte per l'adesione alla definizione agevolata, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato ammesso al passivo in privilegio o in chirografo, si intendono corrisposte in prededuzione. La disposizione desta qualche perplessità perché il pagamento integrale dei crediti privilegiati (ma anche chirografari) iscritti a ruolo in deroga allo stato di graduazione del passivo approvato con decreto del tribunale può ledere i diritti acquisiti dagli altri creditori.*

Art. 12 – Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza.

Il comma 1 prevede che, al fine di garantire la permanenza dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza, le risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

Il comma 2 autorizza la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per ciascun richiedente protezione ospitato, e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.